

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

di Roberto Camera¹ – Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

In data 23 giugno scorso è entrata in vigore la Legge n. 97/2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, con disposizioni urgenti in materia finanziaria.

La norma ha apportato novità anche **in materia di Lavoro**. Queste le principali:

- **APE** – articolo 53
- Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale – articolo 53-bis
- Trattamento di **mobilità in deroga** per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa – articolo 53-ter
- **DURC** – Documento Unico di Regolarità Contributiva – articolo 54
- **Prestazioni occasionali** – articolo 54-bis
- **Premi di produttività** – articolo 55
- Fondo per il diritto al lavoro dei **disabili** – articolo 55-bis
- Modifica all’art. 44 del DLvo 148/2015, in materia di **trattamenti di integrazione salariale in deroga** – articolo 55-quater
- Disposizioni in materia di **contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri** – articolo 55-quinquies

Con questa sintesi, cercherò di fornire le prime indicazioni circa l’utilizzo delle nuove prestazioni occasionali (articolo 54-bis) che sostituiranno il lavoro accessorio (c.d. *voucher*) abrogato dalla legge n. 49 del 20 aprile 2017.

Ricordo che **le prestazioni occasionali previste dalla Legge n. 97/2017 non hanno nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali disciplinate dall’art. 2222 del c.c.**, per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento. La differenza attiene essenzialmente alla professionalità prevista in capo al collaboratore autonomo occasionale, il quale si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In pratica, il prestatore d’opera svolge la propria attività lavorativa con le seguenti caratteristiche: completa autonomia gestionale, nessun coordinamento con il committente e nessuna continuità nella esecuzione della prestazione.

Entriamo nel merito della nuova prestazione occasionale, andando a specificare i soggetti che potranno utilizzare questa tipologia contrattuale.

¹ Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

UTILIZZATORI

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali:

- **Persone fisiche** (per prestazioni occasionali mediante il **Libretto Famiglia**);
- **Altri utilizzatori** (prestazioni di lavoro mediante il **contratto di prestazione occasionale**);
- **Pubbliche amministrazioni** (prestazioni di lavoro mediante il **contratto di prestazione occasionale**);

L'Utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

LIMITI ECONOMICI

Possono essere previste Prestazioni occasionali esclusivamente entro i seguenti **limiti economici annui**:

- per ciascun **Prestatore**: massimo **5.000 euro**, indipendentemente dal numero di Utilizzatori;
- per ciascun **Utilizzatore**: massimo **5.000 euro**, tra tutti i Prestatori;
 - sono **computati al 75%** del loro importo, i **compensi** per prestazioni di lavoro occasionali da:
 - **titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità**;
 - **giovani con meno di 25 anni di età**, se regolarmente iscritti a un **ciclo di studi**;
 - **persone disoccupate**: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
 - **percettori di prestazioni di sostegno del reddito**.
- **il Prestatore con lo stesso Utilizzatore**: massimo **2.500 euro**.

I **compensi** sono:

- **esenti da imposizione fiscale**,
- **non incidono sullo stato di disoccupato** del Prestatore,
- sono **computabili nel reddito** necessario **per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno**.

di *Roberto Camera*

COPERTURE PER IL PRESTATORE

Il **Prestatore** ha diritto:

- all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata,
- alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- al riposo giornaliero (articolo 7 – Decreto Legislativo n. 66/2003),
- alle pause (articolo 8 – Decreto Legislativo n. 66/2003),
- ai riposi settimanali (articolo 9 – Decreto Legislativo n. 66/2003).

MODALITÀ DI UTILIZZO

Indipendentemente da chi usufruisce della prestazione, sia esso una famiglia o una impresa, gli Utilizzatori e i Prestatori devono previamente registrarsi alla «**piattaforma informatica INPS**», anche tramite un intermediario tra quelli previsti dal comma 1, dell'articolo 1, della Legge n. 12/1979. Esclusivamente per le famiglie utilizzatrici, la registrazione ed i relativi adempimenti possono essere effettuati tramite un **patronato**.

Anche tutti i successivi **adempimenti** devono essere fatti tramite la piattaforma INPS.

Vediamo ora le peculiarità riferite al **tipo di utilizzatore: famiglia o altro utilizzatore**.

FAMIGLIA

Possono essere richieste prestazioni occasionali da **persone fisiche, non esercenti attività professionale o d'impresa**, esclusivamente per:

- piccoli **lavori domestici**,
- lavori di **giardinaggio**, di **pulizia** o di **manutenzione**,
- **assistenza domiciliare** a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento privato** supplementare.

Acquisto

La famiglia **acquista**, tramite la «piattaforma informatica INPS» o presso un Ufficio Postale, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «**Libretto Famiglia**», per il pagamento delle prestazioni occasionali.

Nel «**Libretto Famiglia**» vi sono titoli di pagamento, il cui valore nominale è di **10 euro** (almeno un *voucher* per ora di lavoro).

Per *voucher* erogato sono a carico dell'utilizzatore:

- **1,65 euro**: contribuzione alla Gestione separata,

di **Roberto Camera**

- **0,25 euro:** Inail,
- **0,10 euro:** finanziamento degli oneri gestionali.

Comunicazione

Entro il **3 del mese successivo alle prestazioni**, l'Utilizzatore comunica, sempre tramite la «piattaforma informatica INPS» o il *contact center* dell'Inps, i seguenti dati:

- dati identificativi del prestatore,
- compenso pattuito,
- luogo di svolgimento della prestazione,
- la durata della prestazione,
- ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto.

Una volta effettuata la comunicazione, il prestatore riceve una notifica automatica tramite SMS o e-mail.

Mediante il «Libretto Famiglia» è erogato dall'INPS il contributo, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

ALTRI UTILIZZATORI

Le prestazioni di lavoro occasionale, per utilizzatori **non famiglie**, possono avvenire esclusivamente mediante il «**contratto di prestazione occasionale**».

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Per usufruire delle prestazioni occasionali, l'utilizzatore deve avere alle proprie dipendenze al **massimo 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).

Non possono utilizzare il «contratto di prestazione occasionale» le seguenti imprese:

- **imprese agricole**, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
 - titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - studenti con meno di 25 anni di età;
 - persone disoccupate;
 - percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
- **imprese edili** e settori affini,

di Roberto Camera

- imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;
- imprese nell'ambito dell'esecuzione di **appalti** di opere o servizi.

Per quanto riguarda le **Pubbliche amministrazioni**, l'utilizzo del «contratto di prestazione occasionale» potrà avvenire con le seguenti **limitazioni**:

- nel rispetto dei vincoli in materia di spese di personale,
- esclusivamente per le seguenti esigenze temporanee o eccezionali:
 - per progetti rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - per lo svolgimento di lavori di emergenza (calamità o eventi naturali improvvisi);
 - per attività di solidarietà.

Acquisto

Per attivare un contratto di prestazione occasionale, l'utilizzatore versa, attraverso la «piattaforma informatica INPS», le seguenti **somme minime per ogni ora di lavoro**:

- ❖ **9,00 euro** - compenso minimo orario,
 - tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro.
- ❖ **2,97 euro** - 33% per la contribuzione alla Gestione separata,
- ❖ **0,32 euro** - 3,5% per il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- ❖ **0,09 euro** - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali.

Costo minimo complessivo orario 12,38 euro.

Comunicazione

L'Utilizzatore deve comunicare, **almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione**, tramite «piattaforma informatica INPS» o *contact center* INPS, una dichiarazione contenente:

- a) dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) luogo di svolgimento della prestazione;
- c) oggetto della prestazione;
- d) data e ora di inizio e di termine della prestazione;
 - se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- e) compenso, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata;

di Roberto Camera

- tranne per il settore agricolo.

Una volta avvenuta la comunicazione, il prestatore riceve una notifica automatica tramite SMS o e-mail.

Revoca della Comunicazione

Nel caso in cui la prestazione non si realizza, l'Utilizzatore è tenuto a **comunicare**, con le stesse modalità di avvio, **la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.**

In mancanza della revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

PAGAMENTO

Compensi

Le prestazioni occasionali rese nel corso del mese, da parte di tutte le tipologie di utilizzatori (famiglie e altri utilizzatori), **verranno pagate dall'INPS**, al Prestatore, **il giorno 15 del mese successivo alla prestazione** attraverso:

- accredito su **conto corrente bancario**;
o
- mediante **bonifico bancario** domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste italiane Spa (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore).

La seconda opzione verrà presa in considerazione esclusivamente qualora il lavoratore non abbia registrato, sul proprio profilo, il conto corrente bancario di riferimento.

I **pagamenti** possono essere **effettuati utilizzando il modello F24**, con **esclusione della facoltà di compensazione** dei crediti.

Contributi

L'INPS provvede all'accreditamento dei **contributi previdenziali** sulla posizione contributiva del Prestatore ed al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei **premi Assicurativi**.

WORK IN PROGRESS

Per la piena operatività della norma e l'utilizzo di Prestazioni Occasionali, si dovrà attendere la piattaforma informatica INPS, nella quale tutti i soggetti (utilizzatori e prestatori) dovranno registrarsi e svolgere i relativi adempimenti (es. pagamento prestazioni, comunicazioni, ecc.).

di **Roberto Camera**

Inoltre, è il caso che sia l'Ispettorato del Lavoro che la stessa INPS, per le materie di competenza, emettano apposite circolari chiarificatrici della procedura e di alcune criticità interpretative agli adempimenti normativi.

SANZIONI

Superamento del limite economico

In caso di superamento, da parte dell'Utilizzatore, del limite economico in capo al singolo prestatore (**2.500 euro annui**) o comunque del limite di durata della prestazione pari a **280 ore nell'arco dell'anno civile (2.500/9 euro)**, il rapporto si trasforma in un **rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**. Nel **settore agricolo**, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra i 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl.

La sanzione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

Non sono previste sanzioni in caso di superamento del massimale annuo dei compensi in capo al prestatore (5.000 euro) ed il superamento del massimale annuo di utilizzo di prestazioni occasionali da parte dell'utilizzatore (5.000 euro). Su questo è il caso di attendere la circolare dell'Ispettorato del Lavoro.

Mancata comunicazione

Esclusivamente per gli utilizzatori diversi dalle famiglie, in caso di mancata comunicazione anticipata (almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera**, per cui risulta accertata la violazione.

La sanzione non si applica alle famiglie in caso di mancata comunicazione prevista entro il 3 del mese successivo alle prestazioni.

Violazione ai divieti dell'articolo 14 (solo per gli Altri Utilizzatori)

Qualora la prestazione occasionale venga prestata per una delle seguenti imprese o attività:

- **imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).

- **imprese agricole**, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- studenti con meno di 25 anni di età;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni di sostegno del reddito.

di Roberto Camera

- **imprese edili** e settori affini;
- **imprese esercenti l'attività di escavazione** o lavorazione materiale **lapideo, miniere, cave e torbiere**;
- imprese nell'ambito dell'esecuzione di **appalti** di opere o servizi.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera** per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida obbligatoria prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004.

Roberto Camera

28 giugno 2017

di Roberto Camera